

COMUNE DI FRASSILONGO

STATUTO

Modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.1995.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

ART. 1

(Individuazione geografico - amministrativa)

-1- Il Comune di Frassilongo è costituito dalle frazioni di Frassilongo e di Roveda, suddivise a loro volta nei seguenti nuclei principali: Frassilongo la Inderpergh e Auserpergh, e la frazione di Roveda in Unterpergh, Mitterpergh e Oeberpergh.

-2- Esso confina con i territori dei Comuni di Fierozzo, Sant'Orsola Terme, Pergine Valsugana, Vignola Falesina, Roncegno e Novaledo.

ART. 2

(Sede degli Uffici)

La sede degli organi e degli Uffici comunale si trova nella frazione di Frassilongo, nel nucleo denominato Auserpergh.

ART. 3

(Stemma e gonfalone)

-1- Lo Stemma del comune è rappresentato da: "Scudo sannitico d'argento all'albero di frassino al naturale, nodrito da prato in verde muschio". Gli ornamenti dello stemma sono: "Superiormente corona civica da Comune d'argento, sotto la punta fronde di olivo e di quercia fruttato al naturale legate da nastro d'argento, inferiormente cartiglio azzurro con scritta Frassilongo in nero".

-2- Il Gonfalone è costituito da: "Drappo rettangolare cadente a coda di rondine, partito in bianco e verde, caricato nel centro dello stemma del Comune e denominazione - Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait -, colore nero nella parte inferiore".

-3- L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Capo II

Principi fondamentali

ART. 4

(Principi economico-sociali)

-1- Il Comune di Frassilongo rappresenta tutta la Comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Tale sviluppo dovrà essere improntato alla solidarietà ed all'equilibrio ecologico. Esso promuove in ogni settore della vita sociale e nelle attività la valorizzazione della propria identità, della comunità locale e della lingua tedesca nella versione locale, estesa anche alla toponomastica.

-2- Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si impegna a riconoscere il valore di ogni individuo dal concepimento alla morte, ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreto appoggio, indipendentemente dalle condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dal sesso, dalla razza, dall'età, dalle idee politiche e dalla religione professata.

-3- Al fine di limitare l'esodo della popolazione dal proprio territorio promuove, valorizza e sostiene tutte quelle attività ed iniziative che abbiano come scopo la creazione di posti di lavoro dignitosi e non lesivi della salute dei singoli e della comunità.

-4- Il Comune collabora con le autorità e gli organi rappresentativi della scuola per promuovere una particolare attenzione verso la lingua tedesca in versione locale quale elemento veicolare e di approfondimento culturale in ambito scolastico.

-5- Nell'ambito delle sue competenze si impegna a salvaguardare lo stato ambientale del proprio territorio, adoperandosi per la riduzione e, se possibile per l'eliminazione di ogni forma di inquinamento, al fine di assicurare alle persone di oggi ed alle generazioni future la possibilità di vivere in un mondo pulito.

-6- Favorisce i presupposti per consentire il vivere su tutto il territorio comunale, armonizzando i servizi con le esigenze delle famiglie e delle persone.

-7- Al fine di salvaguardare e facilitare alle future generazione la trasmissione del patrimonio linguistico e culturale specifico della Valle dei Mocheni, il Comune si impegna a promuovere il coinvolgimento di tutti in questo obiettivo e ad assicurare effettiva parità di trattamento della lingua germanofona "mochena" rispetto alla lingua italiana.

In particolare:

- a) promuove la gestione della scuola materna secondo il modello bilingue e l'uso e l'insegnamento della lingua germanofona "mochena" nella scuola dell'obbligo e al di fuori di essa con ogni altra iniziativa integrativa;
- b) ripristina, nel rispetto dell'art. 8, n° 2 dello Statuto di autonomia, i toponimi originali ed adotta la segnaletica bilingue per quanto riguarda spazi, edifici e servizi pubblici;
- c) può curare la redazione del presente Statuto anche nella lingua germanofona "mochena";
- d) destina una quota del bilancio comunale per le finalità di cui al presente articolo;
- e) garantisce la possibilità di uso della lingua germanofona "mochena" in tutti i contatti con organi, uffici e servizi comunali e nelle manifestazioni che coinvolgono il Comune;
- f) promuove trasmissioni radiofoniche e televisive e la pubblicazione di articoli, periodici, libri, mezzi audiovisivi nella lingua locale, al fine di favorirne la conoscenza e l'uso e facilitare il collegamento tra tutti i membri della comunità, ovunque viventi,

-8- Nelle riunioni del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni comunali, nelle riunioni promosse dall'Amministrazione, fermo rimanendo che allo stato attuale la lingua italiana è l'unica ufficiale, ai membri della comunità di Frassilongo è consentito svolgere interventi orali nella lingua germanofona "mochena" o consegnare testi scritti in tale lingua. Chi presiede la riunione assicura che l'intervento orale o scritto in "mocheno" venga tradotto in italiano.

I verbali sono stesi da chi ex legge è preposto a tale incarico. Nel verbale possono essere riportati anche scritti in lingua germanofona "mochena", purché accompagnati dalla versione italiana, che fa testo.

ART. 5 **(Principi attività amministrativa)**

Il Comune di Frassilongo, nello svolgimento dell'attività amministrativa, si ispira a criteri di imparzialità nel trattamento dei cittadini, di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione, di trasparenza e pubblicità degli atti, di semplificazione dei rapporti con gli amministrati.

ART. 6 **(Volontariato)**

Il Comune di Frassilongo riconosce il valore sociale del volontariato, si avvale della sua collaborazione e ne sostiene le attività.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Gli organi di partecipazione

ART. 7

(Titolari di diritto)

-1- Le disposizioni dettate nel presente titolo si applicano, salvo quanto diversamente ed esplicitamente disposto, oltre che ai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Frassilongo:

- a. ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- b. ai cittadini non residenti, ma originari del Comune, o loro discendenti, che abbiano nel corso degli anni mantenuto legami con la comunità di Frassilongo od intendano intraprenderli.

-2- I diritti di partecipazione possono essere esercitati dai cittadini, sia singoli sia associati, secondo le modalità disciplinate dalla Statuto e, laddove espressamente indicato, dal Regolamento di partecipazione.

ART. 8

(Organismi di partecipazione)

-1- Sono organismi permanenti di partecipazione l'Assemblea dei cittadini e tutte le Associazioni presenti sul territorio comunale.

ART. 9

(Assemblea dei cittadini)

-1- Al fine di promuovere e garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali del Comune, è istituita l'Assemblea dei cittadini.

-2- L'Assemblea ha compiti consultivi ed esprime, mediante votazione, il proprio parere agli organi comunali, i quali deliberano in merito.

-3- L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta sia necessaria l'acquisizione di pareri sugli atti fondamentali del Comune di competenza del Consiglio, dietro richiesta dello stesso, espressa dalla maggioranza dei suoi componenti.

-4- La convocazione avviene mediante pubblica affissione, e lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 10

(Istituto Culturale Mocheno Cimbri)

-1- Gli organi del Comune, ciascuno con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni, consultano l'Istituto Culturale Mocheno Cimbri nelle seguenti materie di sua competenza:

- promozione, conservazione e valorizzazione della lingua, tradizioni e cultura mochena;
- toponomastica locale.

ART. 11

(Associazioni)

-1- Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le associazioni di volontariato in quanto strumento di sviluppo sociale, economico e culturale della Comunità locale.

-2- le associazioni che svolgono attività tese alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio etnico locale, nonché di quello linguistico tedesco nella versione locale, sono sostenute dal Comune con agevolazioni materiali e contributi finanziari. Il Comune promuove, sostiene e valorizza attività di ricerca, di studio, di divulgazione, e di promozione culturale che hanno i medesimi scopi.

-3- Per garantire l'effettiva partecipazione delle Associazioni al governo dell'Ente, il Comune si impegna:

- a. ad assicurare la conoscenza e la diffusione di atti e documenti rilevanti per gli scopi istituzionali delle singole Associazioni;
- b. a consultare le stesse in occasione dell'assunzione di decisioni relative ai settori nei quali operano.

-4- Le Associazioni possono comunque, nei limiti degli interessi da loro perseguiti, indirizzare al Comune pareri e suggerimenti in ordine alla gestione ed all'uso dei servizi e dei beni comunali.

ART. 12

(Difensore Civico)

-1- Per garantire ai cittadini la possibilità di segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale, si farà ricorso all'Ufficio del Difensore Civico, mediante convenzione con il Difensore Civico Provinciale.

-2- La convenzione deve essere stipulata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale e deve prevedere l'assunzione, da parte del Difensore Civico, dei doveri derivanti dallo Statuto.

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

ART. 13

(Pubblicità degli atti e di informazione)

-1- Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per l'effettiva e positiva partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politico-amministrativa.

-2- A tal fine si impegna a comunicare e diffondere, con le modalità ritenute più idonee, i dati e le informazioni in suo possesso, rilevanti per la comunità locale.

-3- Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici. La pubblicità è garantita con le seguenti forme:

- a. affissione degli atti in conformità alle norme vigenti;
- b. altre modalità individuate dal Comune ed eventualmente formalizzate con apposito Regolamento.

ART. 14

(Diritto di accesso dei cittadini)

-1- Oggetto del diritto di accesso sono gli atti ed i documenti formati dall'Amministrazione Comunale o comunque da questa utilizzati ai fini delle propria attività.

-2- Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed eventuale rilascio di copia di tali atti e documenti. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcun onere economico, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

-3- Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può limitare o differire l'accesso con atto motivato, qualora riconosca l'esigenza di tutelare la riservatezza di singoli, di gruppi o di imprese.

ART. 15

(Accesso informale)

-1- Chiunque vi abbia interesse può prendere visione delle deliberazioni precedenti all'anno in corso e dei provvedimenti del Sindaco, dietro semplice richiesta anche verbale.

-2- La richiesta, presentata agli uffici comunali competenti alla formazione degli atti, viene esaminata tempestivamente e soddisfatta nei tempi necessari alla ricerca materiale dell'atto.

-3- Nei casi in cui sorgano dubbi sull'accessibilità dell'atto, viene informato il Sindaco che, entro dieci giorni, decide secondo quanto previsto dall'art. 14, terzo comma di questo Statuto.

ART. 16

(Accesso formale)

-1- Qualora oggetto del diritto siano atti o documenti relativi alla fase istruttoria di procedimenti, il diritto di accesso si esercita in via formale da parte di chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

-2- La richiesta di visione degli atti, da redigere in forma scritta e motivata, viene presentata al Sindaco, il quale, sentito il Segretario comunale, entro dieci giorni comunica all'interessato la propria decisione.

-3- Nel caso di diniego, differimento o limitazione dell'accesso, la decisione deve essere adeguatamente motivata.

ART. 17

(Uso della lingua germanofona mochena)

Vale quanto riportato all'art. 4 per la parte che nello stesso riguarda l'uso della lingua germanofona "mochena".

Capo III

Iniziativa popolare

ART. 18

(Istanze e petizioni)

-1- I cittadini di cui all'art. 7 possono rivolgere al Comune petizioni ed istanze per esporre comuni necessità, chiedere l'emanazione di provvedimenti o promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.

-2- L'istanza è una richiesta scritta di singoli o di gruppi, rivolta agli organi ed agli uffici comunali al fine di sollecitarli ad adottare atti di loro competenza. Qualora il cittadino non individui correttamente il soggetto competente, ciò verrà assicurato dall'ufficio o dall'organo erroneamente interpellato. All'istanza viene data risposta entro quindici giorni dal ricevimento.

-3- La petizione rappresenta una formale domanda, sottoscritta da almeno dieci persone, rivolta al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi. Essa viene presentata al Sindaco, che la sottopone all'esame dell'organo competente nella prima seduta utile o con una convocazione apposita, entro trenta giorni, assicura la formulazione della risposta.

-4- La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti dei firmatari, che devono illustrarla al Sindaco o all'Organo competente.

ART. 19

(Proposte)

-1- I cittadini possono presentare al Consiglio Comunale o alla Giunta proposte di atti di competenza del Comune, formalmente idonee ad un'eventuale deliberazione di accoglimento.

-2- Le proposte devono essere sottoscritte da almeno venticinque persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, i quali verranno uditi dall'organo competente preliminarmente all'attivarsi della fase istruttoria.

-3- Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta, che deve comunque essere posta in discussione dall'organo destinatario entro trenta giorni dal completamento della fase istruttoria.

ART. 20

(Referendum consultivo e propositivo)

-1- Al fine di verificare l'orientamento della popolazione in ordine a questioni di rilevanza particolare per il Comune o di superare eventuali paralizzanti contrasti all'interno degli organi decisionali, è previsto il ricorso al referendum consultivo.

-2- Il referendum consultivo viene indetto dal Sindaco su proposta del Consiglio comunale con deliberazione approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, ed il risultato della consultazione sarà di indirizzo per le scelte conseguenti dell'Amministrazione.

-3- E' previsto che il ricorso al referendum propositivo, qualora ciò venga richiesto da almeno un quarto degli elettori risultanti iscritti al primo gennaio dell'anno in corso nelle liste elettorali. La raccolta delle firme si svolge presso la sede del Comune al fine di garantire l'autenticazione.

-4- L'esito del referendum propositivo, pur non essendo vincolante, può essere disatteso dal Consiglio comunale solo mediante deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati.

-5- Le consultazioni di cui ai commi precedenti sono da considerarsi valide a tutti gli effetti, qualora vi abbia partecipato almeno il 60% degli elettori. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale dovrà rendere pubblico l'esito del referendum entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 21

(Limiti, disciplina generale, effetti)

-1- Oltre alle materie di non esclusiva competenza comunale, non possono essere sottoposti a referendum:

- a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) i provvedimenti inerenti la contabilità, l'assunzione dei mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
- c) gli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, nonché al personale comunale;
- d) opere pubbliche i cui lavori siano già appaltati;
- e) attività amministrative vincolate da leggi;
- f) atti o questioni concernenti direttamente persone;
- g) argomenti che siano stati oggetto di referendum nel biennio precedente.

-2- Il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nell'arco della stessa legislatura. Nessun tipo di referendum può essere presentato, inoltre, nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo o nei sei mesi immediatamente successivi l'insediamento della nuova Amministrazione comunale. Il referendum non può infinesvolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

-3- I requisiti di ammissibilità sono verificati, entro 30 giorni dalla richiesta, da una

apposita commissione tecnica, nominata dal Consiglio comunale, la cui composizione è stabilita dal regolamento di cui al successivo comma 5.

-4- I promotori possono chiedere alla commissione il parere preventivo di ammissibilità ancor prima della raccolta delle firme.

-5- Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della presentazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, dall'art. 20 e dalla legge.

-6- L'indizione del referendum è disposta dal Sindaco, nei termini stabiliti del regolamento.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il Consiglio Comunale

ART. 22

(Ruolo e competenze)

-1- Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale, della quale individua e cura gli interessi generali.

-2- Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e svolge le relative funzioni nei confronti degli organi e degli uffici del Comune. Le competenze del Consiglio sono individuate dalla legge e dal presente Statuto.

-3- Il Consiglio determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, anche su proposta della Giunta, gli obiettivi generali e le attività che il Comune si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e tenendo conto della richieste presentate dai cittadini. Vigila inoltre sull'effettiva attuazione, da parte degli organi ed uffici competenti, di quanto sopra deliberato.

ART. 23

(Funzionamento)

-1- Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, anche dietro richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e si intende regolarmente costituito con la presenza della metà più uno degli stessi.

-2- L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Sindaco, tenuto conto anche delle richieste scritte e documentate presentate dai consiglieri e degli assessori.

-3- Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento, con il quale sono disciplinate le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo, le modalità di istituzione e l'attività delle Commissioni consiliari, con particolare riguardo ai diritti e doveri dei consiglieri, nonché alla pubblicità delle sedute sia del Consiglio sia delle Commissioni.

-4- Durante le sedute del Consiglio, il Sindaco può dare la parola ai cittadini presenti qualora questi possano fornire ulteriori dati e informazioni sui temi all'ordine del giorno.

-5- Durante le sedute del Consiglio comunale è garantito l'uso della lingua germanofona "mochena", nei termini di cui all'art. 4, punto 8. del presente Statuto.

ART. 24**(Indennità dei Consiglieri)**

Il gettone di presenza dei Consiglieri comunali è determinato nella misura del 50% rispetto al limite massimo previsto dalla legge.

ART. 25**(Commissioni consiliari)**

-1- Il Consiglio ha facoltà di nominare delle Commissioni aventi funzioni istruttorie e consultive su singoli settori o problematiche rilevanti per l'amministrazione comunale. Nelle Commissioni deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

-2- Alle sedute delle Commissioni partecipano, senza diritto di voto, l'assessore o gli assessori interessati alle materie o ai settori oggetto dell'attività delle Commissioni stesse.

-3- Le Commissioni, qualora lo ritengano opportuno, possono avvalersi dei dati e delle informazioni loro fornite da soggetti di particolare competenza, nelle materie trattate, a tal fine interpellati.

Capo II**Il Sindaco e la Giunta****ART. 26****(Sindaco)**

-1- Il Sindaco è eletto dagli elettori del Comune a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente.

-2- Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è l'organo di rappresentanza del Comune e sovrintende al funzionamento degli organi, dei servizi e degli uffici. Inoltre, promuove le iniziative e gli interventi più idonei a realizzare le finalità istituzionali del Comune.

-3- Accanto alle funzioni attribuitegli dalla legge, il Sindaco:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei cittadini, il Consiglio e la Giunta;
- b) indice i referendum comunali;
- c) promuove e coordina l'attività degli assessori;
- d) promuove e conclude gli accordi di programma e le convenzioni, previa deliberazione della Giunta e del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

-4- Il Sindaco nomina, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, ai quali può attribuire competenze, nonché compiti di governo e di gestione in base al documento sugli indirizzi generali di governo di cui al successivo punto 5.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

-5- Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla elezione, il Sindaco sottopone pure ad approvazione, in apposito documento, la proposta degli indirizzi generali di governo.

ART. 27

(Giunta Comunale)

-1- La Giunta comunale è organo a competenza generale del Comune. Essa attua gli indirizzi politico-amministrativi del Consiglio, a cui riferisce nella seduta di approvazione del bilancio preventivo, sullo stato di attuazione del programma e sulla propria attività, nonché su specifici argomenti ogni qualvolta il Consiglio ne faccia esplicita richiesta. Ha funzioni di proposta e di impulso in ordine agli atti di competenza del Consiglio.

-2- La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, le cui competenze sono definite dal documento contenente gli indirizzi generali di governo di cui all'art. 26, 5° comma.

-3- Il Sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore. Gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

-4- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 28

(Esercizio delle funzioni)

-1- La Giunta esercita le proprie funzioni deliberative in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Tutte le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice e a voto palese, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge e dal regolamento.

-2- Il documento programmatico approvato nella seduta di insediamento prevede la ripartizione dell'attività della Giunta in settori omogenei, provvedendo nel contempo ad individuare agli assessori proposti ai medesimi. Il Consiglio può, su proposta del Sindaco,

deliberare la modifica di tale ripartizione.

-3- La Giunta presenta annualmente al Consiglio, allegandola al Bilancio consuntivo, una relazione sullo stato dell'organizzazione, sulla gestione dei servizi e sulla situazione del personale comunale, valutandone l'adeguatezza in rapporto agli obiettivi e propone al Consiglio eventuali modifiche al regolamento di organizzazione, nonché adeguamento alla pianta organica.

-4- Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

-5- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e scritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 29

(Principi)

-1- L'organizzazione amministrativa del Comune tende a soddisfare le esigenze del cittadino realizzando gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.

-2- A tali principi dovranno adeguarsi i regolamenti di organizzazione nel disciplinare la struttura ed il funzionamento degli uffici.

ART. 30

(Il Segretario Comunale)

-1- Il Segretario Comunale è il funzionario di grado più elevato del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di coordinamento e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo, secondo quanto conferitogli dalla legge, dallo Statuto e nel rispetto delle direttive del Sindaco.

-2- Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni. Provvede alla pubblicità degli atti del Comune ed al loro invio agli organi di controllo. Cura l'attuazione dei provvedimenti. Presiede le commissioni di concorso e di gara. Stipula i contratti.

-3- Qualora il Segretario Comunale abbia funzioni rogatorie, a' sensi di Legge, la Presidenza delle gare e la stipula dei contratti sono attribuiti al Sindaco o ad un Assessore da lui delegato.

ART. 31

(Responsabilità degli uffici)

I responsabili degli uffici comunali individuati dallo Statuto esercitano le loro funzioni rispondendo dell'organizzazione e dell'attività del proprio ufficio, della gestione delle risorse assegnate, nonché dell'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti stabiliti dal Bilancio e dei regolamenti.

ART. 32

(Revisore dei Conti)

-1- Il Revisore dei conti è organo di controllo contabile del Comune. Esso può altresì fornire pareri di carattere tecnico, amministrativo e gestionale su richiesta degli organi di governo, nonché degli uffici comunali.

-2- Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti nell'ambito delle categorie previste dalla legge. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

-3- Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti comunque detenuti dall'Amministrazione comunale, che ritenga necessari allo svolgimento delle sue funzioni. Gli uffici e gli amministratori sono tenuti a fornirgli i dati e le informazioni richieste e ad apprestare il supporto organizzativo necessario alla organizzazione dei suoi compiti.

-4- Il Consiglio comunale, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Revisore a seguito di comprovata e documentata inadempienza.

TITOLO V

AZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

Capo I

I principi dell'azione amministrativa

ART. 33

(Principi generali)

-1- Il Comune ispira la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, alla distinzione tra decisione politica ed attività di gestione, alla collaborazione con altri soggetti pubblici e con i privati.

-2- L'attività del Comune deve essere adeguata alla disciplina generale del procedimento amministrativo. Per ciascun procedimento devono essere individuati, con apposito regolamento, i tempi di definizione, il funzionamento responsabile, le modalità dell'istruttoria.

ART. 34

(Istruttoria pubblica)

-1- Il Comune riconosce la rilevanza dell'istruttoria pubblica quale sede del confronto contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti nella elaborazione di atti fondamentali dell'Ente.

-2- Il regolamento di partecipazione dovrà individuare i procedimenti nei quali dovrà essere indetta l'istruttoria pubblica, disciplinandone le modalità di svolgimento.

Capo II

I servizi pubblici comunali

ART. 35

(Principi generali)

-1- Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo

sviluppo della comunità locale, garantendo comunque l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, nel rispetto del principio di solidarietà.

-2- I servizi pubblici, comunque gestiti, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, risultare effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare la piena informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

-3- Il Comune promuove la collaborazione con i privati e con le associazioni, con particolare riguardo al volontariato, qualora ciò permetta una miglior gestione del servizio. Valorizza inoltre l'intervento degli utenti finalizzato alla verifica dell'andamento dei servizi, accogliendone osservazioni e suggerimenti, nonché segnalazioni di carenze e di disfunzioni.

ART. 36

(Modalità di gestione)

-1- Il Consiglio comunale sceglie, tra le modalità di gestione previste dalla legge, la forma da adottare per i singoli servizi, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Tali valutazioni devono essere adeguatamente espresse nella deliberazione di assunzione del servizio.

-2- Nelle relazioni annuali presentate al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, la Giunta verifica anche lo stato dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi comunali comunque gestiti, suggerendone eventuali modifiche ed adeguamenti, anche sulla base dei rilievi espressi dagli utenti, dalle associazioni e dal Revisore dei conti.

ART. 37

(Gestione in economia)

-1- Sono gestiti direttamente in economia quei servizi che il Comune è in grado di svolgere efficacemente con i propri mezzi.

-2- Nell'ambito dell'esercizio in economia possono essere affidati a privati specifici compiti inerenti il servizio, restando però affidati al competente ufficio comunale la gestione e la responsabilità complessiva del medesimo.

-3- La Giunta, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sull'organizzazione comunale, può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

ART. 38

(Gestione in concessione)

-1- L'affidamento dei servizi in concessione a terzi avviene nelle forme stabilite dalla legge quando ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, adeguatamente motivate dal Consiglio, lo richiedono.

-2- I concessionari sono scelti con procedimento concorsuale sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le associazioni di volontariato, le cooperative e le associazioni dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap.

-3- Nella convenzione di concessione devono essere stabiliti, quale garanzia dei principi di trasparenza, gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi decisi dagli organi comunali, al livello ed alla qualità delle prestazioni, nonché alla verifica sia dei risultati, sia dei costi.

ART 39

(Aziende speciali)

-1- Il Comune può costituire aziende speciali per lo svolgimento di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale, laddove lo richieda la natura tecnica del servizio in relazione ai principi generali stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

-2 Il presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi in numero di quattro o sei, sono nominati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, tra coloro che posseggono esperienza e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui l'azienda è proposta. Non possono essere nominati consiglieri o assessori comunali e deve essere garantita la presenza della minoranza, rispettivamente con uno o due membri.

-3- Gli organi dell'azienda possono essere revocati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, a seguito di gravi e documentate inadempienze o di manifeste violazioni degli atti fondamentali del Comune.

-4- L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, nonché le modalità di partecipazione degli utenti secondo i principi dettati dallo Statuto comunale. In esso vengono inoltre formalizzate le modalità di controllo individuate dal Consiglio comunale.

ART. 40

(Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale)

-1- Servizi pubblici di competenza comunale possono essere affidati a società per azioni, in cui il Comune abbia, anche insieme con altri enti pubblici locali, la partecipazione prevalente.

-2- La partecipazione del Comune a società per azioni è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di una proposta contenente le necessarie informazioni sugli scopi

sociali, sul programma, sulla entità e composizione del capitale e sulla eventuale partecipazione di altri Enti pubblici.

-3- Il Sindaco riferisce annualmente ed ogni qual volta lo ritenga opportuno al Consiglio sull'andamento gestionale e finanziario delle Società.

Può essere chiamato a riferire quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei consiglieri, in merito a specifiche questioni.

ART. 41

(Istituzioni)

-1- Il Comune può costituire una o più istituzioni per la gestione dei servizi di interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale ma che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

-2- L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal Consiglio comunale con apposito regolamento, da approvarsi con la stessa deliberazione che ne dispone la costituzione.

ART. 42

(Forme associative)

-1- Laddove appaia opportuno per realizzare l'ottimizzazione della dimensione territoriale dei servizi, il Comune si impegna a promuovere la conclusione di convenzioni con altri enti locali ovvero la costituzione di un consorzio per la gestione in comune dei servizi stessi.

-2- La stipulazione di convenzioni e la costituzione del consorzio, come pure la conclusione di accordi di programma, può essere sollecitata dalla popolazione comunale con petizioni e proposte, sulle quali l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento di partecipazione.

ART. 43

(Norme finanziarie particolari)

-1- Nella parte corrente del bilancio di previsione figureranno appositi capitoli di spesa, di entità complessiva non inferiore al 2% delle entrate riferite ai primi tre Titoli, finalizzati alla conservazione e sviluppo della cultura, lingua ed identità del gruppo etnico - linguistico locale.

-2- Il Sindaco e l'Assessore competente renderanno al Consiglio comunale delle quote annuali come sopra finalizzate in sede di esame ed approvazione del Conto consuntivo del relativo esercizio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44

(Termine per l'adozione dei regolamenti)

-1- Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dal presente statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore, con particolare attenzione al regolamento di partecipazione ed a quello relativo al Consiglio comunale stesso.

ART. 45

(Revisione dello statuto)

-1- La revisione e comunque le modificazioni allo statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 3 commi 2 - 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1.

-2- Le modifiche allo statuto possono essere proposte al Consiglio comunale dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri assegnati o dalla Assemblea di cui all'art. 9 del presente statuto.

-3- Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 45 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate, dando pubblici avvisi del loro deposito presso la segreteria comunale.

-4- Almeno 30 giorni prima della seduta è indetta pubblica assemblea nella quale vengono illustrate e dibattute le modifiche proposte.

-5- La proposta di deliberazione di modifica totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

-6- L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: la modifica totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 46

(Entrata in vigore)

-1- Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte della Giunta provinciale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

-2- Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

-3- Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

-4- Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini, ivi compresi gli interessati di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) dello statuto stesso.